

Aerdorica S.p.A.
Codice fiscale e Partita iva 00390120426
Falconara Marittima (AN) Piazzale Sordoni
Capitale Sociale € 7.173.214,05 (alla data odierna)

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016

Ai Signori Azionisti di *Aerdorica S.p.A.*

La società ha affidato il controllo contabile alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e di conseguenza al Collegio Sindacale sono affidati i controlli di legittimità previsti dall'art. 2429 del Codice Civile.

Lo scrivente Collegio intende preliminarmente sottolineare le rilevanti difficoltà incontrate nello svolgimento del proprio compito, stante la complessità dell'attività svolta, la conflittualità riscontrata fra l'azionista di controllo ed alcuni soci di minoranza e la crisi economico - finanziaria in cui versa la società.

In data 31 maggio 2017 l'Amministratore Unico dr.ssa Federica Massei ci ha trasmesso il progetto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, che si compone di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa e tale complesso di documenti è stato oggetto dei controlli di legge da parte del Collegio sindacale. Corre l'obbligo avvisare che la Relazione sulla gestione, che pur non essendo parte integrante del bilancio deve essere predisposta ai sensi di legge, è stata, invece trasmessa al collegio sindacale solamente il 26 giugno 2017 ed in data 12 luglio ci è stato inviato tramite posta elettronica un progetto di bilancio con alcune modifiche rispetto quello ricevuto in data 31 maggio in particolare nella nota integrativa. A tal proposito, si evidenzia innanzitutto che la nota integrativa presenta, tra l'altro, talune incongruenze; infatti pur riportando la data del 31 maggio 2017 riporta eventi che, da quanto asserito dallo stesso amministratore unico nella nota in argomento, si riferirebbero a giornate successive a quella indicata.

Oltre a ciò, è doveroso segnalare, altresì, che la Relazione sulla gestione non contiene gli elementi richiesti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, il comma 5 dell'articolo 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) del precitato T.U. prevede espressamente che "Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4". Per cui, tenuto conto che la società non ha ritenuto di dover integrare gli strumenti societari come definiti dallo stesso comma 3, la Relazione sulla gestione avrebbe dovuto contenere appunto le motivazioni di tale scelta.

Si evidenzia, inoltre, che l'organo Amministrativo non ha convocato Voi Azionisti nei termini ordinari di legge previsti per l'approvazione del bilancio in quanto, come dallo stesso dichiarato nella determina del 30 marzo 2017, trasmessa al collegio il 5 aprile 2017, ha affermato che "*vista la pendenza prefallimentare innanzi il Tribunale Ordinario di Ancona (RG 449/2016), vista la verifica in corso della Guardia di Finanza con prossima notifica del processo verbale di constatazione, vista l'operazione di ricapitalizzazione deliberata dall'Assemblea Soci in data 27.02.2017 ed ancora subordinata alla notifica UE in argomenti aiuti di Stato, condizioni tutte di estrema significatività per la continuità aziendale, delibera di avvalersi del maggior termine previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale e dall'art. 2364 ultimo comma del Codice Civile per la convocazione dell'assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2016, ricorrendo le ipotesi di legge.*".

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle *Norme di Comportamento del Collegio Sindacale*, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Si segnala che nel corso del 2016 il collegio sindacale si è riunito sette volte al fine di effettuare, *inter alia*, le verifiche di legge.
 - Abbiamo partecipato a sei assemblee dei Soci (di cui cinque ordinarie e una straordinaria) che si sono tenute nel corso dell'esercizio, le quali si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
 - Abbiamo partecipato anche a quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione atteso che detto organo collegiale è rimasto in carica sino al 9 giugno 2016, mentre dal 5 luglio 2016 l'assemblea dei soci ha nominato l'organo monocratico, previa modifica statutaria.
 - Nel corso dell'esercizio in parola il collegio sindacale - essendo venuti a cessare tutti gli amministratori in carica ed in attesa della nomina da parte dell'assemblea del nuovo organo di amministrazione - ha dovuto assicurare anche gli atti di ordinaria amministrazione, oltre che provvedere alla convocazione della stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
2. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

- 3. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce, ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
- 4. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge
- 5. L' Amministratore Unico - nella formazione del bilancio dell'esercizio 2016 - ha derogato alle norme di legge, ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Si ricorda, infatti, che nella valutazione delle immobilizzazioni materiali del bilancio dell'esercizio 2013 la società – ai sensi dell'art. 2423 del codice civile – derogò al principio generale del costo previsto dal codice civile adottando il criterio del "fair value", iscrivendo nel patrimonio netto della società una riserva di rivalutazione rettificata per imposte differite passive secondo quanto previsto dal principio n. 25 dell'*Organismo Italiano di Contabilità*.

La rivalutazione era stata operata considerando che i maggiori valori erano stati all'epoca valutati congrui dall'ing. Carlo Giombini. Il comportamento in oggetto è stato validato dalla società di revisione dell'epoca che non riportò alcun rilievo in merito. Al di là della valutazione del comportamento contabile, che è compito della società di revisione, al fine di valutare se non siano ad oggi intercorsi elementi che possano condurre ad un depauperamento del patrimonio sociale il collegio sindacale ha ritenuto opportuno un aggiornamento di tale valutazione, come da richiesta documentata nel verbale n. 2/2017 e sollecito tramite posta elettronica il 7 giugno 2017.

Tale aggiornamento è stato effettuato, sempre dall'Ing. Carlo Giombini, con "Relazione Tecnica di Stima" datata 29 giugno 2017 e trasmessa al Collegio sindacale in data 17 luglio 2017.

Oltre a ciò si richiedeva all'Amministratore Unico: *"... per quanto attiene la deroga ex art. 2423 c.c. ai criteri valutativi delle immobilizzazioni materiali costituite dai beni in concessione trentacinquennale, effettuata in sede di redazione del Bilancio al 31.12.2013, si chiede all'Amministratrice Unica se ha verificato anche per l'esercizio 2016, la permanenza dei presupposti di detta deroga quanto alla sostenibilità del maggior valore in ragione della stima dei flussi reddituali futuri.*

Ciò anche in ragione di quanto stabilito dal principio contabile n° 9.



Si evidenzia tale aspetto proprio in vista della necessità di determinazione della perdita dell'esercizio 2016, la cui copertura (unitamente a quella relativa all'esercizio 2015), attraverso la riduzione del capitale, è all'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria dei soci".

La richiesta, resasi necessaria anche per effetto del superamento del piano industriale decennale 2014-2023 sulla base del quale era stata valutata la prevedibile copertura (e quindi recuperabilità) dei maggiori ammortamenti nei risultati di gestione futuri, non ha trovato alcun riscontro non essendo stata fornita alcuna informazione in merito nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

A tal proposito la società di revisione nella propria relazione rileva quanto segue: *"La società non ha provveduto, anche in seguito all'approvazione nel corso dei primi mesi del 2017 di un nuovo piano industriale (Piano di Risanamento), alla determinazione del valore d'uso secondo la definizione riportata nel principio contabile OIC 9 e pertanto non siamo stati in grado di completare le attività di revisione relativamente alle immobilizzazioni materiali circa l'esistenza di perdite durevoli e non siamo conseguentemente in grado di determinare gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio d'esercizio qualora fossimo stati in grado di completare le procedure di revisione indicate"*

6. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio 2016 negativo di Euro 2.572.913 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	58.662.962
Passività e fondi per rischi ed oneri	Euro	(52.250.357)
Patrimonio netto (esclusa la perdita dell'esercizio)	Euro	8.985.518
Perdita dell'esercizio	Euro	(2.572.913)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro	10.301.319
Costi della produzione	Euro	<u>(11.777.107)</u>
Differenza	Euro	(1.475.788)
Proventi e oneri finanziari netti	Euro	(974.969)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	<u>(14.648)</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	(2.465.405)
Imposte sul reddito (correnti e differite)	Euro	<u>(107.508)</u>
Perdita dell'esercizio	Euro	(2.572.913)

7. Relativamente alla Relazione sulla gestione il collegio osserva che nel commento al conto economico (pag. 8) sul tema del M.O.L. non si fa cenno alla presenza nella voce "Altri ricavi e proventi (Ricavi no Avio)" per €/k 4.722 di sopravvenienze attive per €/k 3.365 che già nel citato verbale n. 2/2017 si osservava come *"... Corre l'obbligo altresì aggiungere che quanto all'esercizio 2016 - il cui bilancio è ancora in corso di verifica da parte della società di revisione - lo stesso chiude con una perdita di circa 1,8 ml. A tal proposito deve evidenziarsi che il M.O.L. è influenzato da sopravvenienze attive (di manifestazione non ricorrente) per € 3.365 mln che derivano dal rilascio di accantonamenti eccedenti di esercizi precedenti. Pertanto in assenza di tali sopravvenienze il risultato dell'esercizio 2016 presenterebbe una perdita più rilevante".*
8. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso negli anni precedenti il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento e dei costi di pubblicità.

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati iscritti nuovi costi di tale natura.

9. Dall'attività di vigilanza e controllo sono emersi fatti significativi, anche nel merito del bilancio, suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione che vengono di seguito evidenziati.

a) Rischio di continuità aziendale

Nel corso dell'esercizio 2016 il Collegio sindacale ha più volte evidenziato le proprie preoccupazioni sulla effettiva capacità della società di produrre risultati positivi tali da generare correlati flussi finanziari idonei a garantire la continuità, anche in ragione della consistente massa debitoria.

Inoltre, il mancato pagamento dei contributi e delle ritenute sui redditi da lavoro, la mancata corretta pianificazione della gestione finanziaria in ragione sia dell'indebitamento pregresso che delle perdite sofferte dalla gestione corrente, rilevati dal collegio sindacale nei propri verbali, costituiscono chiari sintomi che rendono ancora più complessa la possibilità di continuare a sostenere la sussistenza della continuità aziendale.

Il collegio osserva sul punto che le circostanze riferite dall'Amministratore Unico di Aerdorica nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione e richiamate dal Revisore nella propria Relazione, oltre a quanto sopra evidenziato, fanno sorgere incertezze significative in tema di continuità aziendale.

Tali circostanze che possono essere individuate i) *in primis* nella pendenza di una istruttoria prefallimentare, ii) "nelle incertezze legate alla realizzazione del piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. approvato dall'Assemblea dei soci del 27 febbraio 2017" come indicato dalla Società di Revisione, iii) nella perdurante e grave crisi di liquidità della Società, iv) nella incapacità di Aerdorica S.p.A. di generare valore aggiunto talché non risultano coperti nemmeno i costi del personale dopo l'assorbimento dei costi diretti – materie prime, servizi e godimento beni di terzi – portano a segnalare ancora una volta una urgente necessità dei seguenti interventi, in via alternativa:

- 1) Adeguato aumento dei mezzi propri mediante l'immissione di nuovo capitale di rischio da parte della proprietà.
- 2) Privatizzazione della società mediante immissione di consistenti risorse finanziarie, previo ottenimento di saldo e stralcio delle linee di credito da parte del sistema bancario;
- 3) Ricorso a procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e segnatamente all'articolo 160, comma 1, lett. b), mediante attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore, nell'ambito del cosiddetto concordato in continuità aziendale previsto dall' art. 186 bis, 182 quater e 182 quinquies della stessa legge.

Per di più non può non evidenziarsi che soluzioni idonee dovranno peraltro essere adottate nel brevissimo periodo al fine di evitare il rischio della revoca della concessione in atto. Ciò in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 11, della Convenzione tra Aerdorica ed Enac (sottoscritta nel 2009 ed approvata con Decreto interministeriale (mit-mef) n. 105 del 18/3/2013) nel quale è previsto che la concessionaria deve condurre la gestione in modo da tendere all'equilibrio economico-finanziario da raggiungere, pena l'automatica decadenza di cui all'articolo 14-bis della stessa Convenzione, allo scadere del primo quadriennio, circostanza che, in assenza anche di adeguate misure, potrebbe verificarsi addirittura già al termine dell'esercizio 2017.

A tal fine occorre evidenziare che nel corso dell'assemblea del 27 febbraio 2017 i soci hanno deliberato:

- di ridurre il capitale sociale di Aerdorica ad € 7.173.214,05, attese le perdite relative agli esercizi 2015 e 2016;
- di aumentare detto capitale sociale di € 20.000.000,00, da versarsi quanto ad € 15.000.000,00 nel corso dell'anno 2017; quanto ad € 2.000.000,00 nel corso dell'anno 2018; quanto ad € 1.500.000,00 nel corso dell'anno 2019; quanto ad € 1.500.000,00 nel corso dell'anno 2020 (aumento di capitale da intendersi non scindibile).

A tale delibera è seguita la Legge Regionale n. 13 del 7 aprile 2017 concernente "Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche" nella quale all'art. 3 si prevede "Previa autorizzazione della

Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 3, è concesso un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di euro 20.000.000,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell'importo di cui all'articolo 2, comma 4, ai sensi del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01."

Inoltre, sulla tematica in argomento è doveroso rappresentare, altresì, che ad oggi l'amministratore non ha ancora trasmesso al collegio sindacale, quantomeno in bozza, il piano di ristrutturazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 13. Si rammenta, infine, che detto piano, il quale dovrà essere strutturato in modo da consentire il ripristino di normali condizioni di redditività, dovrà essere obbligatoriamente presentato alla Regione entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio.

Sul punto la Società di Revisione osserva che "L'informativa fornita dall'amministratore evidenzia che il presupposto della continuità è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio di esercizio di Aerdorica s.p.a al 31 dicembre 2016 che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale al 31 dicembre 2016 e conseguentemente sulla capacità della società di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della gestione".

b) Rischio di sostenibilità economica del costo finanziario

L'esiguità del capitale sociale a suo tempo investito ha comportato negli anni un rilevante ricorso al credito bancario, generando interessi passivi pari al 14,50 % del valore della produzione (al netto delle sopravvenienze attive di €/k 3.373). Tale percentuale risulta innegabilmente insostenibile tenuto presente che secondo la miglior dottrina sull'argomento un indicatore superiore al 2,5 - 3% rappresenta un rilevante elemento di criticità ed indice di dipendenza dal sistema bancario.

Va da sé che l'onere finanziario registrato fino ad ora diventerà insostenibile in assenza di rilevanti incrementi del volume degli affari, tale che i Sindaci ritengono che la società andrà adeguatamente ricapitalizzata mediante immissione di nuovi apporti di capitale di rischio.

Una operazione di aumento dei mezzi propri sarà necessaria al fine di diminuire sia la dipendenza dagli enti finanziatori, sia per ridurre l'incidenza del costo finanziario sul conto economico, con indubbi effetti positivi.

c) Rischio di irrecuperabilità di imposte anticipate per € 2.996.017

Come segnalato nella relazione al bilancio 2015 in relazione alla rilevazione del credito per imposte anticipate pari a € 2.996.017 riferito a perdite fiscali di esercizi precedenti, è opportuno sottolineare che il futuro sgravio di imposta non origina un vero e proprio credito verso l'Erario, bensì un beneficio che ad oggi non è stato ancora realizzato ed è pertanto incerto per il residuo. Cionondimeno la iscrizione fra le poste dell'attivo può essere correttamente effettuata alle seguenti condizioni:

- i) - le perdite che hanno originato il possibile beneficio futuro sono conseguenti ad una causa identificabile, isolata e non ricorrente;
- ii) - l'impresa ha registrato utili per un considerevole periodo di tempo e solo occasionalmente ha realizzato perdite riassorbite negli esercizi successivi;
- iii) - è ragionevolmente probabile che vi saranno utili futuri sufficientemente elevati da assorbire le perdite riportabili entro il periodo stabilito dalla normativa fiscale.

Nel caso in esame non pare al collegio ragionevole ritenere che tali situazioni possano in futuro verificarsi, tenuti presenti i risultati negativi dell'ultimo triennio e la critica, quanto allarmante, dinamica economico-finanziaria dei primi mesi del 2017.



Va in ogni caso riferito che alla voce B2 del passivo risulta iscritto un fondo per imposte differite passive per € 8.200.072 relativo a differenze temporanee tra il valore di passività (futuri ammortamenti) secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quelle passività ai fini fiscali.

d) Rischio aziendale legato al deterioramento degli indici di liquidità ed economici

Dall'esame della tabella degli indicatori prodotta a pagina 2 della Relazione sulla gestione si rileva un apparente miglioramento dell'andamento degli indici economici, tuttavia influenzati dalle già citate sopravvenienze attive di natura straordinaria estranee alla gestione caratteristica dell'esercizio 2016. Va da sé che la corretta quanto doverosa esclusione di queste ultime dai ricavi caratteristici porterebbe a risultati notevolmente peggiorativi. A ciò si aggiunga un andamento estremamente negativo e preoccupante del margine di struttura nel quale il capitale netto non copre - se non in minima parte - gli investimenti in beni materiali.

e) Scioglimento della riserva concernente l'esposto eseguito dal collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2016

In relazione all'esposto, inoltrato dal collegio sindacale alla Procura regionale della Corte dei Conti di Ancona, concernente talune criticità rilevate sulla gestione dell'organo amministrativo ed in particolare dell'Amministratore delegato pro-tempore, il cui operato è cessato per dimissioni in data 30 ottobre 2015, si segnala che l'organo di controllo non ha potuto sciogliere la riserva in esso contenuta per il mancato riscontro da parte degli organi amministrativi, che si sono succeduti nel corso dell'esercizio in esame, nonostante i diversi solleciti effettuati dallo stesso organo di controllo.

f) Incertezze sul piano industriale approvato dai soci

Il Collegio Sindacale ha espresso le proprie perplessità in ordine al piano industriale approvato dall'assemblea dei soci del 23 gennaio 2017, qui brevemente riportate.

Il piano industriale di ristrutturazione presenta ricavi e costi operativi che, nonostante gli interventi di ristrutturazione posti in essere nel 2016 e i prospettati aumenti di fatturato (peraltro basati su mere ipotesi), non riportano la Società in equilibrio economico.

I Sindaci hanno avuto modo di ribadire e sottolineano ancora che la gestione di Aerdorica necessita di drastiche misure di razionalizzazione dei costi diretti con particolare riguardo a quelli relativi ai servizi e quelli riguardanti il personale. In assenza di tali misure e in mancanza di maggiori e concreti ricavi derivanti dall'attività caratteristica, la medesima continuerà a generare rilevanti perdite economiche, con danni per il patrimonio sociale *in primis* e con la conseguente dispersione di risorse pubbliche e relativo danno erariale.

Il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, da quanto risulta dal piano industriale, deriva dall'erogazione (da parte della Regione Marche) di contributi di funzionamento relativamente ai quali vi è una incertezza significativa sia per quanto riguarda la possibilità di accedervi, sia per quanto attiene la tempistica ed il *quantum* dei medesimi.

Il *cash flow* elaborato potrebbe risentire di ipotesi di riscossione di crediti troppo ottimistiche, del mancato riconoscimento dei contributi di funzionamento oltre che del (potenziale) onere derivante dal P.V.C. notificato a chiusura della verifica effettuata da parte della Guardia di Finanza per il periodo 2009-2016.

Il piano di risanamento si basa essenzialmente sull'aumento di capitale di € 20 milioni deliberato nel corso dell'Assemblea dei soci del 27 febbraio scorso e di cui alla Legge Regionale 13/2017, sottoposto al parere positivo della Commissione Europea.

Inoltre, il Collegio ha più volte evidenziato che qualsiasi intervento sulla Società deve essere posto in essere con estrema urgenza considerata l'attuale e più volte descritta situazione economico - finanziaria della stessa, che continua a produrre perdite con conseguente inevitabile depauperamento del patrimonio sociale.

Non sembra in sostanza, come previsto nei principi di attestazione dei piani di risanamento, che il piano industriale preveda un intervento su costi e ricavi operativi significativo e tale da riportare la Società all'equilibrio economico.



Non si può definire strategia di risanamento e ristrutturazione la previsione (ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico) di contributi di funzionamento (che non derivano dall'attività caratteristica dell'impresa).

La stessa Commissione Europea afferma infatti che "il piano industriale dell'aeroporto deve fare in modo che, alla fine del periodo transitorio, i costi di esercizio possano essere integralmente coperti" (n.d.r. con il raggiungimento dell'equilibrio economico).

Il Tribunale di Ancona, con decreto in data 29 giugno 2017, reso nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare, ha disposto che il piano industriale sia sottoposto alla valutazione da parte di un CTU.

Con successivo decreto, in data 14 luglio 2017, il medesimo Tribunale ha disposto testualmente che il CTU nominato valuti la tenuta del Piano Industriale e di Risanamento 2017-2020 anche sulla base dello sviluppo che sarà esposto dalla società nel Piano Industriale 2018-2022 destinato alla Commissione Europea (di imminente approvazione dall'Assemblea dei Soci convocata per il 25 luglio prossimo).

Tale piano ad oggi non è stato trasmesso al Collegio uscente.

g) Rischio di recuperabilità dell'attivo immobilizzato a seguito della sua valutazione in deroga all'art. 2423 del codice civile

Pur non essendo compito del collegio sindacale esprimersi sulla congruità dei valori di bilancio in quanto tale compito è affidato alla società di revisione - sul giudizio della quale si richiama quanto detto in precedenza - il presente collegio ha manifestato perplessità circa l'integrale recuperabilità del valore iscritto alla voce immobilizzazioni esposte in bilancio in considerazione della sussistenza di un indicatore di perdita durevole di valore rappresentato dall'incapacità del risultato operativo di coprire gli ammortamenti. Il collegio, facendo seguito a quanto affermato nel verbale del 27 febbraio 2017 nel quale chiedeva espressamente all'Amministratore unico se, per quanto attiene la deroga ex art. 2423 c.c. ai criteri valutativi delle immobilizzazioni materiali costituite dai beni in concessione trentacinquennale effettuata in sede di redazione del Bilancio al 31.12.2013, la stessa avesse valutato la sostenibilità di tale maggiore valutazione in ragione della stima dei flussi reddituali futuri, ha pertanto richiesto che venisse predisposta una perizia valutativa degli stessi beni al loro "fair value". Tale considerazione è stata anche comunicata alla società di revisione.

Il collegio sindacale rileva al riguardo che la società ha ottenuto una perizia valutativa che conferma sostanzialmente i valori di bilancio, mentre non risulta svolto un *impairment test* che supporti la recuperabilità dei valori iscritti a bilancio. Il collegio sindacale segnala comunque che tali valori, nel caso in cui venisse meno la continuità aziendale, potrebbero subire riduzioni anche significative ad oggi non determinabili.

h) Rischio derivante dalla notifica in data 5 giugno 2017 da parte della Guardia di Finanza di un Processo verbale di constatazione e della sentenza del TAR n. 350/ 2017

Nel bilancio in esame non risulta iscritto un fondo rischi relativo al citato P.V.C. per gli anni dal 2009 al 2015 nonostante l'onere fiscale risulti quantificato in € 4,5 mln. dal Pubblico Ministero ed in € 3,28 mln. quale rischio massimo riducibile ad € 2,18 mln. in caso di ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso, secondo la stima approssimativa e di massima rilasciata dal dr. Paolo Fabretti, incaricato dalla stessa società di determinare il potenziale rischio di Aerdorica.

Neppure risulta iscritto uno specifico fondo rischi stimato dalla società in €/K 200 derivante dalla sentenza n. 350/2017 del TAR nel merito dell'accoglimento dell'azione di annullamento di una gara di appalto per le pulizie.

A tal proposito la Società di Revisione nella propria Relazione rileva quanto segue: "In considerazione che non ci sono state fornite evidenze circa le considerazioni che hanno condotto l'amministratore a non qualificare tali passività potenziali come probabili, non siamo in grado di stabilire se il mancato accantonamento ad un fondo rischi, a fronte di perdite che potrebbero sorgere in relazione alle contestazioni di natura tributaria, sia corretto."

i) Mancato rispetto del principio delle cause legittime di prelazione nei pagamenti

Al riguardo, si fa presente che nel corso dell'esercizio in rassegna il collegio, avendo rilevato che l'amministratore in taluni



casi aveva effettuato pagamenti in deroga a tale criterio, ha in più occasioni invitato l'amministratore ad attenersi a tale regola. Ciò nonostante, si è però rilevato che le raccomandazioni formulate al riguardo dall'organo di controllo non hanno sortito gli effetti auspicati.

1) Oggettiva impossibilità del collegio sindacale di formulare la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017/2019

In proposito, il collegio sindacale deve segnalare, inoltre, di non aver potuto ottemperare alla previsione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale stabilisce che l'Assemblea conferisce l'incarico in questione su proposta motivata del Collegio Sindacale, atteso che l'Amministratore non ha provveduto a notificare, in tempo utile, all'organo di controllo le dichiarazioni di disponibilità ad accettare detto incarico che sono state presentate alla società da parte dei soggetti interessati.

* * *

Abbiamo effettuato gli obbligatori scambi informativi con il soggetto incaricato della revisione contabile del bilancio della società al fine di assumere reciprocamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti, nonché per eseguire l'analisi dei risultati del lavoro svolto dallo stesso. In particolare, abbiamo segnalato all'organo di controllo contabile le situazioni di incertezza e le limitazioni al nostro lavoro sopra descritte.

Conclusioni

Per quanto concerne il giudizio sul bilancio nel suo complesso, il Collegio evidenzia che nella Relazione emessa dal Revisore legale dei conti, trasmessa al collegio sindacale in data 19 luglio 2017, si conclude che *"a causa degli effetti connessi alle incertezze ed ai rilievi descritti (omissis) non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Aerdorica s.p.a. chiuso al 31 dicembre 2016"*.

Tale circostanza, unitamente a quelle evidenziate nel paragrafo 9 della nostra relazione nonché delle ulteriori ragioni di cui ai seguenti punti e, precisamente: 1) rilevanti dubbi sulla capacità dell'azienda di far fronte ai debiti scaduti ed in particolare alle rateazioni con Equitalia, 2) dubbi sul positivo esito degli instaurandi contenziosi fiscali e del procedimento prefallimentare n. 499/2016 pendente presso il Tribunale di Ancona, 3) dubbi sul raggiungimento dei livelli di redditività previsti nel piano di risanamento/industriale evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze e di interazione tra le stesse, con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio al 31 dicembre 2016, che fanno sorgere dubbi significativi sulla sua continuità aziendale.

A causa degli effetti connessi alle incertezze prima descritte, tenuto conto anche delle possibili rettifiche legate ai rilievi indicati, **non siamo in grado di fornirvi alcuna indicazione in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.**

Ricordiamo altresì che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, lo scrivente Collegio giunge a scadenza del suo mandato. RingraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad assumere le opportune deliberazioni di nomina del nuovo organo di controllo.

Ancona, lì 20 luglio 2017

Il Collegio Sindacale

Dr. Giuseppe Farese

Dr.ssa Antonella Gallotta

Dr. Roberto Perlini

